

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1965

Proroga dell'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR)

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 15 maggio 1954, n. 272, venne autorizzata la concessione alla STEFER della Metropolitana di Roma (linea Termini EUR) allora in corso di ultimazione. Per un periodo di tre anni l'esercizio sarebbe stato provvisoriamente eseguito per conto dello Stato, alle modalità e condizioni che sarebbero state determinate in un atto di concessione da approvarsi con decreto presidenziale. L'atto di concessione definitiva, qualora avesse comportato una sovvenzione governativa, avrebbe dovuto essere approvato con legge.

Scopo dell'esercizio provvisorio era quello di poter acquisire in via sperimentale e diretta gli elementi tecnici ed economici necessari per l'istituzione del piano finanziario per la concessione definitiva.

La linea venne aperta al traffico il 10 febbraio 1955 e pertanto il periodo di esercizio provvisorio, alla cui concessione si provvede con atto 24 agosto 1957, approvato con decreto presidenziale 24 settembre 1957, n. 1309, è scaduto il 9 febbraio 1958.

Per la determinazione della sovvenzione definitiva da attribuire alla linea in esercizio, la STEFER presentò a suo tempo un piano finanziario, dal quale risultava la previsione di un *deficit* annuo di lire 232 milioni.

La revisione di detto piano finanziario presupponeva la disponibilità dei dati definitivi relativi all'esercizio provvisorio, dati che è stato possibile acquisire soltanto nel 1960. Da essi è risultato che il *deficit* di esercizio è stato di 124,5 milioni nel 1955, di 156,2 milioni nel 1956 e di 155,2 milioni nel 1957.

Ma neppure tali elementi sono stati ritenuti sufficienti per poter determinare senza pregiudizio degli interessi dello Stato, la sovvenzione da corrispondere per tutto il periodo di concessione definitiva. Infatti negli anni successivi il *deficit* è disceso a 154,7 milioni nel 1958, a 136,3 milioni nel 1959 e a 132,3 milioni nel 1960. E ciò in quanto, malgrado i notevoli incrementi delle spese

di esercizio, il traffico è più che raddoppiato in sei anni.

Allo stato attuale però non può ritenersi che il traffico sia stabilizzato, dato che gli insediamenti edilizi pubblici e privati nella zone dell'EUR sono in pieno sviluppo.

Altri notevoli incrementi di traffico saranno determinati dall'apertura all'esercizio dell'autorizzata linea Piazza Risorgimento-Osteria del Curato, nonché del proposto prolungamento a Monte Sacro e dalla diramazione alle Tre Fontane.

Allo stato delle cose, non sembra opportuno promuovere il provvedimento di legge necessario ai sensi della citata legge 15 maggio 1954, n. 272, per stabilire, sia pure con possibilità di revisioni, la sovvenzione annua occorrente per il lungo periodo della concessione definitiva, ma si ritiene preferibile promuovere la proroga dell'esercizio per

conto dello Stato per un ulteriore e congruo periodo.

È stato pertanto predisposto il presente disegno di legge, col quale viene prorogato per dieci anni il periodo di esercizio per conto dello Stato e viene autorizzata l'Amministrazione a corrispondere sussidi integrativi di esercizio in pendenza della stipula e dell'approvazione dell'atto di concessione, salvo conguaglio, allo scopo di poter corrispondere alla STEFER, non appena emanata la legge, congrui acconti sul *deficit* accertato dopo la scadenza del primo triennio.

Ciò tenendo conto che per l'esercizio effettuato dopo il febbraio 1958 non è stato possibile corrispondere alla Società sovvenzioni o rimborsi di alcun genere, in quanto la stessa non era titolare di regolare concessione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'esercizio per conto dello Stato della ferrovia Metropolitana di Roma (linea Termini-EUR), da effettuarsi dalla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma (STEFER) ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 272, per un periodo di tre anni dalla data di attivazione della ferrovia, è prorogata di dieci anni.

In pendenza della stipula dell'atto di proroga dell'esercizio provvisorio, che sarà approvato con decreto dei Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, e registrato col pagamento dell'imposta fissa, potranno essere accordati alla STEFER sussidi integrativi di esercizio ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, numero 1121, salvo conguaglio.

Art. 2.

All'onere derivante dalla concessione dei sussidi integrativi di esercizio, di cui al pre-

cedente articolo, si provvede, per lire 700 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; per lire 200 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 580 del medesimo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; per lire 200 milioni, con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dell'anno finanziario 1965 e, per lire 700 milioni, con riduzione del corrispondente fondo dell'anno 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.